

avvenire, per i periodi di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria competente, nel quale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di documentazioni contabili e di certificazioni fiscali.

2. Ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito un tavolo di lavoro presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI). Il predetto tavolo di lavoro è deputato ad individuare, anche con criteri basati su altitudine, densità di popolazione e attività commerciali, le aree montane a cui applicare le disposizioni di cui al primo cammelli tavolo di lavoro elabora un piano di attuazione entro trenta giorni dalla sua istituzione. Una volta elaborato il predetto piano, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, gli dà attuazione entro trenta giorni.

**246. 03.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

*Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:*

Art. 246-bis.

*(Ristoro del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)*

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**246. 04.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

*Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:*

Art. 246-bis.

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

**246. 05.** Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucarelli.

*Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:*

Art. 246-bis.

1. Le risorse per gli interventi e le misure previsti nel Capo XI sono riservate a interventi a carattere regionale o locale connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 nelle aree del Mezzogiorno.

**246. 06.** Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucarelli.

*Dopo l'articolo 246 aggiungere il seguente:*

Art. 246-bis.

*(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alter-

nativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

**246. 07.** Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

*Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:*

Art. 246-*bis*.

*(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)*

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di